

Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del sindacato avverso una decisione dell'Asl di Matera

Dirigenti (non tutti) trasparenti Patrimoni sul web? Obbligo solo per ministeri e fiduciari

DI LUIGI OLIVERI

L'obbligo di pubblicare sul web la situazione patrimoniale vale solo per la dirigenza di vertice dei ministeri e per chi ricopre incarichi fiduciari. Esso non si estende dunque a tutta la dirigenza pubblica. Per questo motivo il Tar del Lazio, sezione I, con ordinanza 20/11/2019, ha accolto il ricorso presentato dal sindacato Cosmed avverso un provvedimento dell'azienda sanitaria locale di Matera, sospendendone l'efficacia e rinviando la trattazione del merito al prossimo 20 giugno. Con questa delibera l'Asl aveva imposto ai propri dirigenti la pubblicazione su Internet della propria situazione patrimoniale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità anticorruzione n. 586 del 26 giugno 2019. Le tesi dell'Anac, volte ad estendere

Le tesi dell'Anac, volte ad estendere le incombenti all'intera dirigenza pubblica, risultano ancora una volta soccombenti

all'intera dirigenza pubblica incombenti gravanti solo sulla dirigenza di vertice dei ministeri o fiduciaria, risultano dunque ancora una volta soccombenti. L'art. 14, comma 1-bis, lettere c), e f), del dlgs 33/2013 ha esteso ai dirigenti pubblici obblighi di pubblicità incombenti, prima, solo sugli organi di governo. Il Garante della privacy nel 2017 adottò una delibera attuativa delle linee guida Anac 241/2017, attuative della norma, avverso la quale i dirigenti dell'Autorità presentarono ricorso al Tar Lazio: l'ordinanza 2 marzo 2017, n. 1030 accolse il ricorso cautelare. A seguito di questa, l'Anac con delibera 382/2017 sospese le proprie linee guida e quindi l'obbligo per i dirigenti pubblici di rendere noto il proprio patrimonio. Con successiva ordinanza collegiale 9828/2017 il Tar Lazio sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettere c) e f). Tale articolo è stato dichiarato incostituzionale, nella parte che impone a tutta la dirigenza e non solo a quella apicale dei ministeri, dalla Corte costituzionale con sentenza 20/2019, ove si sottolinea che «è corretto l'insistito rilievo del giudice rimettente, che sottolinea come la mancanza di qualsivoglia differenziazione tra dirigenti risulti in contrasto, ad un tempo, con il principio di eguaglianza e, di nuovo, con il principio di proporzionalità,

che dovrebbe guidare ogni operazione di bilanciamento tra diritti fondamentali antagonisti. Il legislatore avrebbe perciò dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni». La sentenza ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (...), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Sebbene secondo la Consulta spetti solo al legislatore intervenire sul tema per eventualmente distinguere, in rapporto al grado di esposizione al rischio di corruzione, gli incarichi soggetti all'obbligo di pubblicare i dati patrimoniali, rispetto a quelli non soggetti, l'Anac è tornata sul tema con deliberazione 26 giugno 2019, n. 586, la quale, in aperto contrasto con la sentenza della Consulta, ha di fatto esteso nuovamente l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale all'intera dirigenza pubblica e non solo ai dirigenti ministeriali di prima fascia, indicando alle varie amministrazioni pubbliche di stabilire con propri regolamenti interni quali dirigenti, considerati apicali siano tenuti all'obbligo. La sospensione cautelare della delibera dell'azienda sanitaria di Matera da parte del Tar Lazio rende evidente che l'attuazione della deliberazione 586/2019 (non intaccata dall'ordinanza del giudice amministrativo), estendendo a tutta la dirigenza gli obblighi di pubblicazione, espone gli enti a decisioni fortemente a sospetto di illegittimità, perché ripristinano «il pregiudizio immediato e irrimediabile alla riservatezza» posto a base del ricorso presentato dalla Cosmed e considerato come elemento decisivo dalla Consulta per l'incostituzionalità dell'articolo 14, comma 1-bis, del dlgs 33/2013.

—© Riproduzione riservata—



La decisione sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

APPALTI/ORDINANZA (NON CONVINCENTE) DELLA CASSAZIONE

Incentivi ai tecnici senza l'Irap

Sull'erogazione degli incentivi per il personale addetto alle attività tecniche connesse agli appalti non deve gravare l'Irap, anche se il suo importo deve essere finanziato, e scorporato, dal fondo con cui si sostengono finanziariamente gli incentivi stessi. L'ordinanza della Cassazione, sezione lavoro, 13 agosto 2019, n. 21398 lascia ancora in piedi il garbuglio relativo all'Irap sugli incentivi tecnici, scatenato da anni a causa di disposizioni normative contraddittorie. Infatti, il legislatore, a partire dall'art. 18 della legge 109/1994 (modificato e interpretato autenticamente più volte), passando per l'art. 92 del dlgs 163/2006, ha spiegato con chiarezza le sorti dell'Irap, limitandosi a prevedere, nella norma del 2006 che la somma da mettere a disposizione per l'incentivo

debba essere «comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione». Contraddittorie le letture. Chi ha sostenuto che l'Irap fosse compresa negli oneri, contro chi, invece, ha osservato che la spesa per previdenza e assistenza, per legge da ripartire tra datore e lavoratore, sia ben diversa da quella per imposte che, nel caso dell'Irap, ricade solo sul datore di lavoro. La sentenza della Cassazione giunge al termine di una vertenza apertasi molti anni fa, nel regime ancora della legge 109/94, cagionata proprio dall'incertezza interpretativa, mai pienamente fugata dalla deliberazione 33/2010 della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo. Innestandosi su di essa la Corte d'appello di Brescia sez. lavoro, con sentenza

12/5/2015, n. 147, ha affermato che occorre individuare nell'ambito dei fondi destinati ad essere ripartiti tra il personale dell'avvocatura la quota da destinare a coprire gli oneri che gravano sull'ente a titolo di Irap; tale quota, quindi, è compresa nel fondo, ma va poi accantonata, rendendola indisponibile ai dipendenti. Il che, spiega sempre la Corte d'appello di Brescia «comporta logicamente una riduzione delle somme distribuibili tra il personale dell'avvocatura, nel senso che potrà essere distribuito solo ciò che resta una volta scorporata la quota del fondo destinata a coprire l'Irap, ma tale logica conclusione non consente all'amministrazione di considerare il compenso spettante al lavoratore comprensivo dell'Irap, altrimenti si finisce per porre a carico del lavoratore l'imposta che è a carico dell'ente». Questa visione è, di fatto, quella considerata corretta dalla Cassazione. In sostanza, è vietato il doppio scorporo: l'ente può, anzi deve, finanziare la quota Irap nell'ambito del finanziamento per l'incentivazione (oggi, nel massimo, l'80% del 2% degli importi a base di gara, ripartibile tra i dipendenti interessati) rendendola indisponibile e scorporandola dal fondo; ma, non può anche trattenerne dall'incentivo effettivamente erogato al singolo dipendente la quota Irap. Una chiave di lettura, tuttavia, non del tutto convincente e non persuasiva. Infatti, poiché l'Irap deve gravare solo sul datore di lavoro e visto che il fondo incentivante è comprensivo solo degli oneri previdenziali ed assistenziali (come confermato anche dall'articolo 113, comma 3, del dlgs 50/2016), non dovrebbe considerarsi consentito nessuno scorporo dell'Irap: né quello a valle, su quanto erogato al singolo dipendente; né quello a monte, sul fondo incentivante. L'Irap dovrebbe ricadere esclusivamente sul bilancio dell'ente.

Luigi Oliveri

—© Riproduzione riservata—

ItaliaOggi SAVE THE DATE



3° FORUM DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI I professionisti davanti alle sfide dell'economia digitale

Milano, 13-14-15 gennaio 2020 - Hotel Melià, Via Masaccio 19

La professione di dottore commercialista è sempre più al centro della rivoluzione digitale: cambiano gli strumenti di lavoro, le esigenze dei clienti, gli scenari economici e quelli normativi.

Si pone dunque il problema di una professione che ha bisogno di capire quale sarà il suo futuro. È proprio questo l'obiettivo del 3° Forum dei commercialisti, organizzato da ItaliaOggi a pochi giorni di distanza dall'approvazione della legge di bilancio. Per approfondire come le novità normative impattano su una professione che per vocazione è il punto di contatto tra pubblica amministrazione e cittadini.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE ONLINE
www.mfconference.it/forum-commercialisti



L'ordine della Cassazione sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi